

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2008, N° 37.

Il Decreto Ministeriale n. 37/08 tende a razionalizzare, coordinare ed integrare le disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno di edifici, pur mantenendo sostanzialmente i principi precedentemente dettati dalla Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Al fine di uniformare l'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, si rende necessario rappresentare i seguenti principali aspetti innovativi introdotti dal D.M. 37/08 ed i conseguenziali atti di indirizzo:

1. Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici:

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il D.M. 37/08 - art. 1, comma 1 - prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio di edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

La nuova normativa risulta carente di disposizioni transitorie che disciplinino le condizioni di abilitazione delle imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 risultino già iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane per l'esercizio di attività di impiantista, in edifici pubblici o privati, adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della Legge 46/90, salvo quanto disposto dall'art. 3 - comma 1 - del medesimo D.M. che prevede "sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante. ...é in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4".

Per le imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008) pur regolarmente iscritte all'Albo, il cui titolare non risulterebbe trovarsi nelle condizioni di possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del D.M. 37/08, tale carenza normativa può comportare serie difficoltà operative, in quanto non potendo acquisire le necessarie abilitazioni per il prosieguo delle proprie attività sarebbero costrette a cancellarsi dall'Albo, così come qualora, al fine di continuare a svolgere le attività per le quali sono già iscritte, si avvalessero della figura di un Responsabile Tecnico si troverebbero nelle condizioni di mancato possesso dei requisiti artigiani previsti dall'art. 2 della Legge n. 443/85 e come tale l'impresa perderebbe la qualifica artigiana.

Ciò comporta la necessità di prevedere una applicazione transitoria, tra l'altro già contemplata da precedenti norme (ex art. 5 legge 46/90 e artt. 4-6 legge 25/96), per le imprese che alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 risultano già iscritte per l'esercizio di attività di impiantistica precedentemente non rientranti nella disciplina della Legge 46/90, che salvaguardi il diritto delle imprese a proseguire la propria attività, tuteli il principio della acquisita conoscenza tecnico-professionale da parte dell'imprenditore e garantisca le condizioni di sicurezza per i committenti.

Al riguardo si ritiene che:

- le imprese artigiane già iscritte da almeno un anno al relativo Albo, alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08, per l'esercizio dell'attività di impiantista, in edifici pubblici o privati, adibiti ad uso industriale, commerciale, artigianale, agricolo o ad altri usi, precedentemente esclusi dalla sfera di applicazione della Legge 46/90, hanno diritto ad essere abilitate all'esercizio delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti per le corrispondenti lettere per le sole e specifiche voci di attività già risultanti iscritte all'Albo;
per le imprese artigiane risultanti iscritte all'Albo, per le suddette attività, per un periodo inferiore ad un anno, le Commissioni provinciali per l'artigianato valuteranno l'acquisita capacità tecnico-professionale sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall'impresa a dimostrare la tipologia e l'entità dei lavori eseguiti nell'arco temporale interessato.

Per le imprese artigiane la cui attività esercitata precedentemente sia dubbia rispetto alla nuova tipologia prevista dall'art. 1 del D.M. 37/08, resta salvo il potere dovere della C.P.A. di verificare l'acquisita capacità tecnico-professionale sulla scorta di documentazione comprovante l'attività effettivamente svolta.

Le imprese artigiane interessate, sono tenute a presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 37/08, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, idonea istanza di abilitazione resa secondo l'allegato modello corredato dalle attestazioni di avvenuto versamento dei diritti di segreteria e tassa di concessione governativa.

2. Classificazione degli impianti - Definizione relativa agli impianti:

Il D.M. 37/08, senza modificare la classificazione delle lettere, alle diverse tipologie di impianti previste dalla Legge 46/90 e senza aggiungerne altre, apporta alcune integrazioni delle precedenti denominazioni, con parziali ritocchi ed accorpamenti.

Le più significative riguardano la lett. A) dell'art. 1 del D.M. 37/08, cui sono stati aggiunti anche gli impianti di trasformazione, nonché gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, che nella precedente normativa erano riportati o rientranti alla lett. B).

Al riguardo si rende necessario rappresentare che le Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvederanno, adottando le necessarie iniziative anche d'intesa con Infocamere, alla rettifica, per le imprese artigiane già iscritte per l'esercizio di tali attività e abilitate ai sensi dell'art. 1 lett. B) della L 46/90, abilitando le stesse ai sensi dell'art. 1 lett. A) del D.M. 37/08 limitatamente alla specifica tipologia di attività già svolta.

3. Requisiti tecnico-professionali:

I periodi previsti dalla previgente normativa, (art. 3 L 46/90) sono stati modificati a tutela della committenza, prevedendo che :

Il periodo di inserimento presso un'impresa del settore, per il soggetto in possesso di diploma o qualifica, è stato portato a due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, salvo per l'attività di cui alla lett. d) che resta di un anno.

Il periodo di inserimento per il soggetto in possesso di attestato di formazione professionale, è stato portato a quattro anni consecutivi presso un'impresa del settore, salvo l'attività di cui alla lett. d) che resta di due anni. E' evidente che il periodo di inserimento deve essere susseguente al titolo di studio conseguito.

L'innovazione più pregnante, è data dalla lettera d) dell'art. 4 del D.M. 37/08; esso prevede infatti che l'abilitazione è acquisita previa prestazione lavorativa, svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di operaio specializzato escludendo categoricamente il rapporto di lavoro svolto con mansioni di apprendista e operaio qualificato.

Particolare riflessione merita l'art. 4 - comma 2 - del D.M. 37/08, allorché prevede che "i periodi di inserimento di cui alle lett. b) e e) e le prestazioni lavorative di cui alla lett. d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari", significando che il titolare, i soci e/o collaboratori familiari che risultano già in possesso di titoli di studio (lett. b -e) o che hanno già acquisito precedente esperienza lavorativa in qualità di apprendista e/o operaio qualificato (lett. d), da documentare e/o autocertificare con le modalità previste dalla legge, acquisiscono i requisiti tecnico-professionali dopo l'esperienza lavorativa svolta rispettivamente in due, quattro e tre anni in qualità di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitata.

Qualora il titolare, i soci lavoratori ed i collaboratori familiari non risultino in possesso di specifico titolo di studio (lett. b e e), né risultino aver acquisito precedente esperienza lavorativa in qualità di apprendista e/o operaio qualificato (lett. d), il periodo di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitata deve essere non inferiore a sei anni.

4. Immedesimazione del Responsabile Tecnico - Abilitazioni delle imprese:

L'art. 3 - comma 1 e 2 - del D.M. 37/08, rafforza il rapporto di "immedesimazione" tra il Responsabile Tecnico e l'impresa, che nel caso di impresa artigiana si è sempre identificato con l'imprenditore artigiano titolare di impresa individuale o con uno dei soci artigiani nel caso di società con qualifica artigiana.

In particolare l'art. 3 - comma 2 - prevede che "il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività"; tale condizione è suscettibile di provocare rilevanti conseguenze a carico di imprese artigiane, il cui titolare svolga anche funzioni di Responsabile Tecnico in altra impresa, ciò comporta una condizione di incompatibilità tale da pregiudicare la stessa prosecuzione di impresa artigiana. Al riguardo è opportuno che la nuova prescrizione sia applicata alle situazioni in essere con una ragionevole flessibilità da parte delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, nel senso che, in assenza di specifica norma transitoria, nei casi in questione si proceda ad assegnare alle imprese artigiane interessate almeno il termine di un anno per regolarizzare la propria posizione secondo la nuova normativa.

Le presenti linee guida, approvate dalla Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 10/09/2008, rappresentano una prima valutazione di indirizzo per le Commissioni Provinciali per l'Artigianato, sono compatibili con la procedura prevista dall'art. 9 del D.L. n. 7/07, convertito con Legge n. 40/07, "comunicazione unica per la nascita di una impresa" e la procedura prevista dall'art. 28 della L.R. n. 1/08 "norme di semplificazione per l'iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane", salvo ogni eventuale modifica riveniente dalle norme di riordino previste dall'art. 35 del Decreto Legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08.

5. Indicazione integrativa

1. I soggetti che risultano aver maturato i requisiti sostanziali all'atto dell'entrata in vigore del D.M. 37 del 22/01/2008, hanno facoltà di richiederne il riconoscimento entro e non oltre il 30/06/2010, facendone domanda alla C.P.A. competente.